

# **Vigilanza amministrativa-Procedimento canonico-1988**

Ufficio per gli affari Economici delle Parrocchie

e degli altri Enti Ecclesiastici

## **DIRETTORIO DEL PROCEDIMENTO CANONICO**

### **IN MATERIA DI VIGILANZA AMMINISTRATIVA**

#### **L.D.V. LXXIX (1988) pp. 432-434**

Nel procedimento canonico in materia di vigilanza amministrativa possiamo distinguere tre momenti: l'istruttoria, la valutazione degli elementi raccolti nella fase istruttoria, la determinazione della volontà dell'autorità e la sua dichiarazione scritta.

#### **1 - L'ISTRUTTORIA**

1. Gli atti istruttori devono tendere a dare alla pratica un volto preciso e ad accertare tutti gli elementi utili perché sia tutelata non solo la persona giuridica che fa la domanda, ma anche l'autorità che emanerà la licenza.

2. Praticamente la domanda, firmata dal legale rappresentante della persona giuridica, deve, secondo i casi:

- determinare l'oggetto,
- descrivere le cause che la giustificano,
- stabilire la destinazione delle somme realizzate,
- determinare le opere da eseguire,
- presentare il preventivo di spesa,
- predisporre il piano di finanziamento,
- unire il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

3. Qualora la pratica interessasse un atto di straordinaria amministrazione, occorre aggiungere il parere non vincolante del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) o del Consiglio Amministrativo dell'Ente.

4. Le domande vanno indirizzate al moderatore di Curia, che le distribuirà agli Uffici competenti.

#### **2 - LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI ACCERTATI NELLA FASE ISTRUTTORIA**

1. La valutazione spetta ai diversi Uffici di Curia, ciascuno secondo la sua competenza e, nei casi contemplati dal diritto, al CDAE e al CCo.

2. Praticamente tali Uffici dovranno:

- controllare il rispetto delle norme canoniche e civili;

- accertare l'entità dei costi e dei realizzi e valutarne la congruità;
- precisare, se si tratta di una donazione, l'effettiva volontà dei benefattori, sia in rapporto alla destinazione dei beni e dei capitali oggetto delle liberalità, sia in rapporto all'adempimento delle condizioni e degli oneri imposti;
- esaminare l'opportunità pastorale e tecnica delle opere da realizzare e dei beni oggetto di donazione;
- verificare le capacità finanziarie dell'ente in relazione agli impegni di spesa proposti;
- perfezionare le condizioni contrattuali;
- legittimare le dilazioni di pagamento, prestiti e mutui;
- riscontrare gli aumenti patrimoni ali dell'ente e i flussi della carità che gli provengono per coordinare con equilibrio, ove fosse possibile ed opportuno, la destinazione.

### **3 - LA DETERMINAZIONE DELLA VOLONTÀ DELL'AUTORITÀ E LA LICENZA**

I. Le autorità legittimate a concedere le licenze sono:

- per potere ordinario il Vescovo, il Vicario generale e il Vicario episcopale per le attività amministrative entro i limiti fissati dal diritto universale e diocesano;
- per potere delegato ed entro i limiti della delega, coloro ai quali il Vescovo avesse concesso tale delega.

2. L'autorità legittimata a concedere la licenza dovrà tener conto del parere di tutti gli uffici e delle persone competenti; in particolare non potrà procedere alla licenza quando il CDAE e/o CCo non avessero dato il loro consenso, qualora fosse richiesto a nonna di diritto.

3. La licenza, che deve essere data per la sua validità in iscritto, avrà forma di decreto o di rescritto.

### **ANNESI**

In questi 'Annessi' diamo il senso di alcuni termini usati sia nel 'Decreto per gli Atti di Amministrazione di Beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche', sia nel 'Direttorio del procedimento canonico in materia di Vigilanza Amministrativa' per una loro retta comprensione.

#### **1° - Amministrazione Economica**

Mentre nel Diritto Civile il concetto di Amministrazione Economica si riferisce praticamente solo ai redditi, nel Diritto Canonico si riferisce a tutto il campo economico delle persone giuridiche, riguarda quindi sia il patrimonio (per costituirlo, conservarlo, migliorarlo, trasformarlo...) sia i redditi del patrimonio.

#### **2° - Persona o Ente giuridico**

a) La persona o Ente giuridico nel Diritto Canonico è l'Ente morale capace di diritti e di doveri congrui alla propria natura (cfr .can. 113 § 2); mentre nel Diritto Canonico precedente la Persona o Ente morale era sempre ritenuto un 'minore' e quindi incapace di agire senza l'autorità tutoria, nel nuovo Diritto Canonico per sé all'Ente morale è riconosciuta la capacità di agire autonomamente però sotto la 'vigilanza' nei termini stabiliti dal Diritto.

b) Le persone giuridiche in Diritto possono essere pubbliche o private: pubbliche, se costituite dalla competente autorità: o ipso jure o con un decreto particolare; private, se ottengono, a determinate condizioni (Statuto recepito), il decreto relativo della competente autorità (cfr. cann. 116-117).

N.B. Il Decreto e il Direttorio si riferiscono alle Persone ed Enti pubblici.

### **3° - Vigilanza economica**

a) Nel Diritto civile italiano si chiama:

- 'Vigilanza': il riesame degli atti di un soggetto da parte degli organi competenti per accertare la conformità di tali atti con la norma: si tratta di un controllo per verificare la 'legittimità' senza entrare nel 'merito' .

- 'Tutela': il controllo sia della 'legittimità' sia del 'merito'.

b) Nel Diritto Canonico la 'vigilanza' è accostabile alla 'tutela' del Diritto Civile ed è insieme verifica di legittimità e di merito e non è solo successiva agli atti, ma anche 'preventiva'. Tale 'vigilanza' non deve essere vista come un controllo ma piuttosto come un segno e uno strumento di comunione.

### **4° - Patrimonio stabile**

Si chiamano Patrimonio stabile o Beni economici stabili quelli 'legittimamente assegnati alla persona giuridica come permanentemente dati (Can. 1291), - siano essi beni strumentali o beni redditizi - per agevolarne il conseguimento dei fini istituzionali e garantirne l'autosufficienza economica' .

Non sono perciò 'Patrimonio stabile' i frutti della terra, del lavoro o di altra attività imprenditoriale; come pure immobiliari; le somme capitalizzate temporaneamente per goderne un rendimento più elevato.

Non sono beni stabili neppure gli stessi immobili, se destinati per volontà del donante a smobilitazione per immediata riutilizzazione.